

2021

SCHEDA NR. 21/2021

Legge 23 luglio 2021, n. 106

G.U. 176 del 24 luglio 2021

**Conversione in Legge
D.L.73/2021 (“sostegni bis”)**



CISL
SCUOLA

Art.58 – Misure urgenti per la scuola**Comma 1**

Con Ordinanze del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Pubblica Amministrazione, possono essere adottate misure finalizzate:

- a) A **definire la data di inizio delle lezioni per l'a.s.2021/2022**, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto della necessità di rafforzare gli apprendimenti quale attività ordinaria e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
- b) A **adattare e modificare la tempistica delle procedure relative alle immissioni in ruolo, alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e alle assunzioni a tempo determinato**, fermo restando il vincolo di permanenza sulla sede previsto dalle vigenti disposizioni;
- c) A prevedere dal 1° settembre alla data di inizio lezioni **l'integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti quali attività ordinarie**;
- d) A tenere conto delle **esigenze degli studenti con certificazione per patologie gravi o immunodepressi** in modo da consentire loro di seguire la programmazione scolastica anche eventualmente **attraverso l'attivazione della didattica a distanza**.

1

Comma 2

Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'a.s.2020/2021 e l'avvio dell'a.s.2021/2022:

- a) Viene abrogato l'art.3-bis del D.L.1/2020 che prevedeva la riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'Istruzione, della "Funzione tecnica dirigenziale" attraverso l'emanazione di un regolamento. Il medesimo regolamento avrebbe dovuto disciplinare le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici attraverso un concorso selettivo per titoli;
- b) Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le procedure di "call veloce" sia per il reclutamento degli insegnanti (art. 1 comma 17 bis DL 126/2019) che per quello dei Dsga (art. 32 ter comma 3 DL 104/2020);
- c) **La legge di conversione ha soppresso la disposizione che consentiva nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, anche per l'anno scolastico 2021/2022 di attingere alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo nel caso si verificata impossibilità a reperire, per le supplenze, personale docente con il richiesto titolo di abilitazione.**
- d) A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2021, il CSPI rende i propri pareri nel termine di 7 giorni;
- e) Viene riconosciuta la validità dell'anno scolastico o dell'anno formativo per i sistemi di Istruzione e Formazione Professionale, di IFTS e di ITS anche laddove non sia stato possibile effettuare il numero minimo di ore previsto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19;
- f) Il blocco quinquennale ai trasferimenti per i docenti neo assunti a partire dall'a.s. 2020/2021 viene ridotto a tre anni scolastici. In questo senso viene modificato l'art.399 del D.Lgs. 297/1994. Analogamente, il vincolo previsto per i docenti assunti tramite la procedura FIT, originariamente fissato a 5 anni (1 + 4 successivi) viene ridotto a 3 (1 + 2

successivi);

Si introduce un **nuovo vincolo alla mobilità**: i docenti potranno presentare una nuova domanda di mobilità solo dopo tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia richiesta;

- g) Le assunzioni relative al personale che parteciperà alla seconda procedura di stabilizzazione degli ex LSU, ai sensi della L.69/2013, originariamente previste per il 1° marzo 2021, slittano al 1° settembre 2021;
- h) La permanenza in carica della componente elettiva del CSPI è prorogata fino al 31/08/2022. Con successiva O.M. verranno fissati termini e modalità per il rinnovo dello stesso CSPI;
- i) Il Ministro dell'Istruzione, con decreto di natura regolamentare, provvederà all'accorpamento in un'unica istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo della Scuola Europea di Brindisi. **A decorrere dall'accorpamento la scuola potrà stabilire i contributi obbligatori o le rette necessarie da porre a carico delle famiglie e degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore 2.000 euro annui per ciascun alunno.**

2

Comma 3

L'art. 32 comma 2 lett. a) del D.L.104/2020 (convertito nella Legge 126/2020) viene così modificato:

- I previsti interventi per l'utilizzo di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica dell'anno scolastico 2020/2021 possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2021;
- Per le stesse finalità e al fine di garantire la continuità didattica anche per l'a.s.2021/2022 sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire agli enti locali e rendicontare entro il 31/12/2021.

Comma 4

Si prevede l'istituzione di un "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" per l'acquisto di beni e servizi finalizzati al contenimento del rischio epidemiologico. Tale fondo è alimentato con 350 milioni di euro nel 2021 ed è ripartito tra le scuole con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia.

Comma 4 bis

I 350 milioni di euro di cui al comma 4 possono essere destinati all'acquisto di:

- a) **Servizi professionali, di formazione e assistenza per la sicurezza della didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica;**
- b) **dispositivi di protezione di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti e di altro materiale utilizzabile ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica;**
- c) **Interventi in favore della didattica destinati agli studenti con disabilità, DSA e BES**
- d) **strumenti per potenziare la didattica anche a distanza e favorire l'inclusione scolastica**
- e) **Strumenti editoriali e didattici innovativi**
- f) **Adattamento degli spazi interni ed esterni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza.**



Comma 4 ter

Il Ministero dell'istruzione entro il 31 luglio 2021 effettua il monitoraggio delle spese di cui all'art. 231 bis comma 2 del DL 34/2020 (organico covid). La parte di risorse non spesa dalle scuole è destinata all'attivazione di incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Il Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e finanze adotta con ordinanza ministeriale le misure necessarie a:

- a) Attivare incarichi temporanei di personale docente fino al 30 dicembre 2021.
Tali incarichi dovranno essere finalizzati al recupero degli apprendimenti. In caso di sospensione dell'attività didattica a casa dell'emergenza epidemiologica, tale personale assicura lo svolgimento delle proprie prestazioni in modalità agile.
- b) Attivare incarichi di personale ATA per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.

Comma 4 quater

Le risorse di cui al comma 4 ter sono ripartite tra gli UU.SS.RR con decreto del MI di concerto con il MEF

Comma 4 quinquies

Viene di conseguenza abrogato il comma 3 dell'art. 231 bis del DL 34/2020 che prevedeva il versamento all'entrata del bilancio dello stato delle economie di cui trattasi.

Comma 4 sexies

Ai fini dell'avvio dell'a.s. 2021/22 presso ciascuna Prefettura è istituito un tavolo di coordinamento per la definizione del raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelle dei servizi del trasporto pubblico locale.

E' previsto che le scuole modulino il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche e quello degli uffici amministrativi sulla base delle decisioni adottate dal tavolo di coordinamento.

Comma 4 septies

E' istituito un fondo nello stato di previsione di Ministero dell'istruzione con dotazione di 6 milioni di euro per il 2021 per le scuole che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici.

Comma 5

Per le stesse finalità previste per il Fondo di cui al comma 4, alle **scuole dell'infanzia, primarie e secondarie paritarie** è erogato un contributo di **60** milioni di euro per l'anno 2021 (importo originario era di 50 milioni). **10 milioni sono destinati alle scuole dell'infanzia.** Con Decreto del Ministro dell'Istruzione tale importo sarà ripartito tra gli UU.SS.RR. in proporzione al numero di alunni iscritti nelle scuole paritarie. Gli UU.SS.RR. provvederanno al riparto tra le scuole in base al numero degli alunni dell'a.s.2020/2021, compresi i servizi educativi autorizzati.

Le presenti risorse sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le scuole paritarie pubblichino nel proprio sito internet:

- a) l'organizzazione interna
- b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
il conto annuale del personale e delle relative spese
- c) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro NON a tempo indeterminato
- d) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e consuntivo
- e) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.

Comma 5 bis

Nel caso in cui le scuole paritarie non osservino le indicazioni di cui al comma 5 il contributo verrà revocato.

Comma 5 ter

Si modificano le disposizioni contenute nella Legge n. 178/2020 art. 1 commi dal 623 al 625.

In particolare viene previsto che le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica digitale integrata nei confronti degli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro. Viene eliminato anche il limite che prevedeva la concessione del beneficio ad un unico soggetto per nucleo familiare.

I benefici possono essere consentiti nel limite di spesa di 20.000 di euro nell'anno 2021.

4

Art.59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente

Comma 1 - (assunzioni in ruolo)

I posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2021/2022, nel limite del contingente autorizzato, sono destinati alle assunzioni in ruolo secondo le disposizioni vigenti, integrate da quelle seguenti.

Comma 2 – (modifica quota contingente destinata a concorso secondaria 2018 e concorso straordinario primaria e infanzia 2018)

Per l'anno scolastico 2021/2022, la quota da destinare alle assunzioni da FIT (scuola secondaria), al netto delle assunzioni derivanti dal concorso ordinario 2016, è fissata al 100% dei posti residui (attualmente la quota è dell'80%). Analogamente per la scuola dell'infanzia e primaria, nell'ambito della quota destinata ai concorsi, viene fissata al 100% la quota di posti destinata al concorso straordinario 2018, al netto delle assunzioni da concorso 2016.

Comma 3 – (idonei del concorso straordinario per la scuola secondaria ai sensi del D.L.126/2019)

I docenti che hanno superato la prova concorsuale straordinaria 2020 con il punteggio minimo richiesto ma che non rientravano tra i vincitori del concorso vengono inseriti nella graduatoria finale.

Si tratta dei docenti che sarebbero confluiti negli elenchi aggiuntivi per la partecipazione ai percorsi abilitanti.

Commi da 4 a 9 – (Assunzioni, in via straordinaria, per l'a.s.2021/2022)

In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti vacanti e disponibili residuati dopo le assunzioni secondo le attuali procedure (GaE e Concorsi) con le modifiche di cui sopra sono assegnati, fatti salvi gli accantonamenti destinati ai concorsi ordinari 2020

infanzia e primaria e scuola secondaria (Decreto Dip. 498 e 499 del 2020), **con contratto a tempo determinato**, ai docenti che:

- **Sono inclusi nella I fascia GPS** per i posti comuni e di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che si specializzano/abilitano entro il 31 luglio 2021. **Ai docenti di posto COMUNE è RICHIESTO CHE ABBIANO SVOLTO SU POSTO COMUNE entro l'anno scolastico 2020/2021 almeno tre annualità di servizio anche non consecutive negli ultimi 10 anni scolastici oltre a quello in corso nelle istituzioni scolastiche statali valutabili ai sensi dell'art. 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (180 giorni o supplenza ininterrotta dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini). In pratica viene eliminato il requisito del servizio per i posti di sostegno.**

Il contratto a tempo determinato viene stipulato nella provincia e nella classe di concorso/tipologia di posto per le quali il docente è iscritto nella I fascia di istituto o negli elenchi aggiuntivi.

Nel corso dell'anno scolastico i docenti svolgono il **percorso annuale di formazione secondo lo standard previsto dall'art.13 del D.Lgs. 59/2017** (anche i docenti della scuola dell'infanzia e primaria).

Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova accedono i docenti che hanno superato il percorso annuale di formazione e prova. La prova disciplinare è **superata dai docenti che conseguono una soglia di idoneità** ed è valutata da una **commissione esterna all'istituzione scolastica.**

In caso di **superamento della prova disciplinare** il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 o dalla data di inizio del servizio se successiva, nella stessa istituzione scolastica in cui ha prestato supplenza. La **valutazione negativa del periodo di formazione** e prova comporta la reiterazione dello stesso. Il **giudizio negativo relativo alla prova disciplinare** comporta la decadenza dalla procedura e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione vengono disciplinate le modalità di conferimento del contratto a tempo determinato nei limiti dei posti vacanti, la commissione nazionale incaricata di predisporre i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare, le modalità di formazione delle commissioni per la valutazione della prova disciplinare, i requisiti dei componenti delle stesse commissioni e le modalità di espletamento della prova disciplinare.

Comma 9 bis

In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/22 che non siano stati coperti dalle assunzioni in ruolo di cui ai commi 1,2,3,4 e fatti salvi gli accantonamenti per i concorsi ordinari di cui ai decreti 498 e 499 del 21 aprile 2020 è bandita una nuova procedura concorsuale e straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli che non hanno potuto partecipare alla procedura assunzionale da GPS I fascia (e relativi elenchi aggiuntivi).

Per partecipare alla procedura i docenti devono aver svolto entro il termine di presentazione delle istanze un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi 5 anni scolastici valutati ai sensi dell'art. 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Regione per una sola classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità (valutata ai sensi

dell'art. 11 comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124).

Le graduatorie di merito saranno predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenersi entro il 31 dicembre 2021. Nel limite dei posti destinati a tali assunzioni coloro che si collocheranno in posizione utili parteciperanno con oneri a proprio carico ad un percorso di formazione che prevede una prova conclusiva. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva i candidati saranno assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti occupati nell'a.s. 2021/22 che a tal proposito saranno resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo. Nel corso dell'a.s. 2022/23 i docenti in questione svolgono il percorso annuale di formazione e prova previsto dall'art. 13 del Dlgs 59/2017.

Le graduatorie di tale procedura decadono all'atto dell'immissioni in ruolo dei vincitori.

Comma 10 – (procedure semplificate per i concorsi ordinari)

Con l'obiettivo di assicurare che i concorsi ordinari per tutti i gradi di scuola (per i posti comuni e di sostegno) possano essere banditi con frequenza annuale, in coerenza con le linee guida sui concorsi per la pubblica amministrazione, sono previste le seguenti modalità semplificate:

- Prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale il candidato partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. In caso di elevato numero di partecipanti, l'Amministrazione può prevedere la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso. La prova è valutata positivamente con un punteggio minimo di 70/100;
- Prova orale
- Valutazione dei titoli
- Formazione della graduatoria sulla base della valutazione della prova scritta, orale e dei titoli.

Comma 10 bis

I bandi dei concorsi ordinari emanati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi dal 25 luglio 2021) prevedono una riserva di posti del 30 per cento in favore di coloro che hanno svolto entro il termine di presentazione dell'istanza un servizio presso le istituzioni scolastiche STATALI di almeno tre anni scolastici anche non consecutivi nei 10 anni precedenti valutati ai sensi della legge 124/90.

La riserva vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologia di posto per le quali il candidato abbia almeno un anno di servizio specifico. Il calcolo della percentuale dei posti di riserva si arrotonda per difetto e la riserva si applica solo nel caso in cui per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto il posto sia pari o superiore a quattro.

Comma 11 – (modifiche ai concorsi ordinari già banditi)

Con Decreto del Ministro dell'Istruzione vengono apportate le modifiche ai concorsi ordinari già banditi, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Sono fatti salvi i programmi concorsuali. Sempre con Decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di redazione dei quesiti, la commissione

nazionale cui spetta di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione delle prove scritte ed orali, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

Comma 12 – (attività formative nell’ambito del percorso di formazione e prova)

Con Decreto del Ministro, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, in coerenza con il PNRR, sono disciplinati, nell’ambito del **periodo** di formazione e prova, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Comma 13 – (Scorrimento dei nuovi concorsi ordinari)

Le immissioni in ruolo dei vincitori dei nuovi concorsi ordinari annuali, nei limiti previsti dai bandi stessi, possono essere disposte anche negli anni successivi in caso di incapienza dei posti destinati alle assunzioni sino all’esaurimento della graduatoria. **La legge di conversione ha soppresso il comma 13 che impediva la partecipazione ai futuri concorsi ai candidati che non avessero superato una precedente procedura concorsuale.**

Commi da 14 a 20 – (Concorso per le discipline STEM)

In via straordinaria, esclusivamente per le assunzioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, le procedure concorsuali previste dal D.D.499 del 21 aprile 2020 per le classi di concorso A020 (282 posti), A026 (1.005 posti), A027 (815 posti), A028 (3.124) e A041 (903 posti) si svolgono secondo le seguenti procedure:

- Una **prova scritta** con quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, consiste in 50 quesiti, 40 dei quali sui programmi previsti dall’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione nr. 201/2020 **per la singola classe di concorso**, 5 sull’informatica e 5 sull’inglese. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. La prova ha una durata di 100 minuti, fatti salvi i tempi aggiuntivi di cui alla L. 104/92. La valutazione è effettuata assegnando 2 punti per risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
- **Prova orale**, valutata al massimo 100 punti e superata con il minimo di 70;
- **Formazione graduatoria**, entro il 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base alla somma delle due prove.

La procedura concorsuale di cui sopra non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande o modifica dei requisiti di partecipazione. Al presidente, ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono operazioni concorsuali entro il 31 luglio 2021 è riconosciuto un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente pari a due volte il compenso base di cui all’art. 2, comma 1 numero 3 e comma 2 del DPCM 24 aprile 2020.

Le graduatorie sono utilizzate per le immissioni in ruolo anche se approvate entro il 30/10/2021 per eventuali oggettive ragioni di ritardo. I contratti stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili sono risolti.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e del Ministro della Pubblica Amministrazione i posti delle procedure ordinarie per le discipline tecnico/scientifiche vengono rideterminati, in considerazione dei posti vacanti e disponibili e saranno riaperti i termini di partecipazione alle procedure ordinarie relativamente alle 5 classi di concorso interessate.

Con Ordinanza del Ministro dell'Istruzione vengono definiti appositi protocolli relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, da sottoporre all'approvazione del CTS.

Comma 21 – (Modifiche alla procedura del concorso straordinario 2020 e alla procedura ai soli fini abilitanti)

Per i vincitori e gli idonei del concorso straordinario destinatari di assunzione in ruolo, non è più prevista l'acquisizione dei 24 CFU ed il superamento della prova orale per la conferma in ruolo. Anche per la procedura ai soli fini abilitanti (le cui domande sono state presentate nello scorso luglio ma la procedura non è ancora stata avviata) non è più prevista l'acquisizione dei 24 CFU né la prova orale. Di conseguenza, la procedura abilitante consta della sola prova scritta computer-based con quesiti a risposta multipla da superare con il punteggio minimo di 7/10.